

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BOATO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 NOVEMBRE 1988

Modifica dell'articolo 411 del codice penale, concernente la non punibilità della dispersione delle ceneri

COLLEGHI SENATORI. - Il caso Morante, l'inchiesta e le polemiche relative alla dispersione delle sue ceneri hanno ancora una volta sollevato, come già era successo con le problematiche relative alla donazione di organi, la questione del potere di disporre del proprio corpo.

Attualmente l'articolo 411 del codice penale punisce con la reclusione da 2 a 7 anni la dispersione delle ceneri di un cadavere anche quando viene attuata per eseguire le ultime volontà del defunto.

Si argomenta che il sentimento di pietà verso i defunti ha un valore morale e sociale tale da prevalere sulla stessa volontà espressa dal defunto. Si attribuisce al sentimento di pietà verso i defunti una forza giuridica tale da

superare quella di un atto di dichiarazione esplicita di volontà.

La categoria del sentimento di pietà verso i defunti, al pari di quella del comune senso del pudore, è soggetta a continuo cambiamento, ad una graduale evoluzione che, periodicamente, occorre far avanzare aggiornando le norme che regolano e consentono di giudicare degli atti di ciascuno di noi.

La storia stessa della cremazione insegna che il sentimento di pietà verso i defunti non è un dato assunto e immutabile: caduto il veto della Chiesa cattolica, anche per le ragionevoli argomentazioni che a questo veto di opponevano, la cremazione è diventata un fenomeno con un certo grado di diffusione che in questa sede non interessa

quantificare, liberamente scelta da alcuni e non da altri nell'ambito dell'esercizio di un diritto individuale, ma che non fa scandalo per nessuno, che non offende affatto il sentimento di pietà verso i defunti.

La proposta di modificare l'articolo 411 del codice penale intende rendere possibile quanto fa parte dei desideri di molti, che non vogliono contribuire ad ingigantire ulteriormente i cimiteri, trasformati spesso in enormi magazzini di dubbia sicurezza igienica in cui si attua una sorta di tentativo di arrestare il progredire dell'entropia esorcizzando la paura della morte.

Il desiderio di molti è quello di ritornare, con i resti del proprio corpo incenerito, agli elementi naturali con cui il corpo è stato in interrelazione per tutto l'arco della sua esistenza in vita. Si tratta del desiderio di continuare ad esistere nella memoria dei vivi indipendentemente dal luogo fisico, del desiderio di essere contemporaneamente dappertutto e in nessun luogo e, anche, di non essere immagazzinati nei cimiteri. Un desiderio legittimo che, approvando questo disegno di legge, potrà essere soddisfatto senza che tutto ciò intacchi od offenda il senso di pietà verso i defunti. Basta immaginare e capire il gesto della «dispersione» senza attribuirgli la connotazione negativa che in molti casi la parola dispersione evoca ma, piuttosto, leggendo il gesto della dispersione come gesto finalizzato alla ricongiunzione con l'ambiente naturale: anziché morte come separazione, morte come ricongiunzione.

Ma non si tratta soltanto di rendere possibile un gesto che molti vorrebbero per sé, un gesto

che non comporta ovviamente inquinamento ambientale e che non è offensivo nè per il defunto che lo richiede nè per il resto della collettività; si tratta anche, con questo disegno di legge, di mettere fine ad una realtà abbastanza diffusa, che è il prodotto dello scontro tra l'articolo 411 del codice penale nella sua attuale formulazione e il mutato atteggiamento nei confronti della dispersione delle ceneri: la realtà delle doppie urne sull'auto che effettua il trasporto al cimitero, quella preparata per essere consegnata al cimitero e l'urna vera, quella con le ceneri, che prenderà altre strade.

Questa realtà testimonia della diffusione della pratica, oggi illegale, della dispersione delle ceneri, e, quindi, dimostra che l'argomentazione relativa al sentimento di pietà verso i defunti che dovrebbe prevalere sulla volontà del singolo è ormai superata: il sentimento collettivo ha tra le sue componenti anche questa realtà diffusa, ma non dichiarata apertamente, proprio perchè esiste l'articolo 411 nella sua formulazione attuale.

Ma è anche una realtà che, proprio grazie all'articolo 411, si contorna del solito sommerso che troppe volte compare nella società e nell'economia italiana: busterelle, sussurri e favori, un vero e proprio mercato sottobanco che circola e svilisce un gesto di alto valore morale e di significato molto profondo, un gesto di amore e di grande rispetto che in altre culture è una pratica normale e socialmente riconosciuta.

Con questa argomentazione, colleghi, vi chiediamo di approvare il presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

1. Dopo il primo comma dell'articolo 411 del codice penale è inserito il seguente:

«La dispersione delle ceneri non è punibile qualora avvenga in seguito a espressa volontà del defunto».